

gennaio 2008



Finanziaria 2008

e i provvedimenti più recenti in materia di attività sportive



Art. 45.

Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche

Il Decreto Legge 248 del 31 dicembre 2007 ha disposto la possibilità anche per il 2008 di devolvere il 5 per mille a favore delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI. Il provvedimento, particolarmente atteso dall'associazionismo sportivo, consentirà ai contribuenti di poter destinare il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi anche a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Decreto Legge 31/12/2007



Art. 28

(Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva)

1. L'Ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (Sportass), riconosciuto Ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato Ente pubblico necessario, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della Sportass è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'Ente sono risolte di diritto.
3. Con successivi decreti, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, dei Ministri delle Politiche giovanili e delle Attività Sportive e del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, sentiti gli Enti destinatari e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della Sportass sono assegnati, altresì, all'Istituto per il Credito Sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della Sportass, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Decreto Legge 28/09/2007



Art. 28
Comma 4

(Disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva)

4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'art. 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.

Decreto Legge 28/09/2007



Art. 2
commi 564-565
(Fondo per lo sport di cittadinanza)

564. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

565. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo di cui al comma 564 sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni

Legge Finanziaria 2008 n. 244/07



Art. 2

Commi 566-567

(Incremento del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale)

566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

567. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Legge Finanziaria 2008 n. 244/07



Art. 2
comma 568
(Comitato Italiano Paralimpico)

568. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 ulteriore milione per gli anni 2009 e 2010.

Per il 2008, le risorse per il CIP ammontano così a 5 milioni di euro.

Legge Finanziaria 2008 n. 244/07

Le ulteriori misure a sostegno dello sport

Finanziamento CONI (art.1 comma 282 legge 311/04)	450 milioni
Finanziamento Credito Sportivo per impiantistica (comma 1294 legge 296/06)	20 milioni
Mondiali di nuoto (legge 248/05 e comma 1292 legge 296/06, comma 271 art. 2 legge 244/07)	3,4 milioni (ratei per mutui quindicennali per un totale di 50,6 milioni)
Giochi Mediterraneo (legge 248/05 e comma 1292 legge 296/06, comma 263 art. 2 legge 244/07)	4,4 milioni (ratei per mutui quindicennali per un totale di 70,2 milioni)
Mondiali di ciclismo – Varese 2008 (contributi)	2 milioni (ratei per mutui quindicennali per un totale di 30 milioni)
Sono stati, inoltre, riconfermati gli sconti fiscali per la pratica sportiva dei ragazzi previsti dall'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)	

Legge Finanziaria 2008 n. 244/07